

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CONSULTA ARALDICA DEL REGNO

MEMORIALE

PER LA

CONSULTA ARALDICA

(LEGISLAZIONE NOBILIARE)

ROMA
LIBRERIA DELLO STATO
1924

69

1756, 25 gennaio.

R. Dispaccio dichiarante i vari gradi di nobiltà (PARRILLI, 43).

Volendo il re che sieno, per punto fisso, posti in chiaro, una volta, li varii dubbii decorsi fin'ad ora sopra la qualità e grado della nobiltà che sia necessaria in quelli che pretendono entrare a servire da Cadetti nelle truppe; ha comandato fare le seguenti dichiarazioni, le quali si hanno da osservare generalmente in forza di legge, e positiva ordinanza in avvenire.

1° — Che prima di ogni altra cosa, si sappia, per governo di ognuno, per uno incontrastabile presupposto, che la nobiltà nei suoi reali domini si ritrova stabilita in tre differenti classi.

2° + La prima, consiste nella nobiltà che chiamano generosa; e si verifica allorquando nella continuata serie de' secoli una famiglia è

giunta a possedere qualche feudo nobile, o che per legittime pruove consti ritrovarsi la medesima ammessa tra le famiglie nobili di una città regia, nella quale sia una vera separazione dalle civili, e molto più dalle famiglie popolari. Oppure sempre che abbia l'origine da qualche ascendente il quale, per la gloriosa carriera delle armi, della toga, della chiesa o della corte avesse ottenuto qualche distinto e superiore impiego, o dignità, e che li suoi discendenti, per lo corso di lunghissimo tempo, si fossero mantenuti nobilmente facendo onorati parentadi senza mai discendere ad ufficii civili e popolari, nè ad arti meccaniche ed ignobili.

3° — La seconda classe di nobiltà, è quella la quale si dice di privilegio, e la godono tutti coloro li, quali, per li di loro meriti e servizi personali prestati alla Corona ed allo Stato, giungono ad essere promossi dalla munificenza de' principi a gradi maggiori ed onorifici della milizia, della toga e della corte; dovendo, in questa classe di nobili di privilegio, essere considerati e compresi tutti gli uffiziali militari maggiori e minori e quelli li quali, anche nelle altre classi di stato maggiore dell'esercito, come nella carriera ecclesiastica e delle lettere, e altre classi di regal servizio, e governo di Stato, giungono ad ottenere decorosi impieghi, li quali imprimono carattere, o che sieno di equivalente sfera colla distinzione ed ordine che richiede per la sua qualità il differente maggiore, o minor rango di ciascuno.

4° — E la terza classe, di quelli che si reputano nobili, è quella chiamata legale ossia civile, nel qual rango si reputano tutti quelli che facciano constare avere, così quelli come il di loro padre ed avo, vissuto sempre civilmente con decoro e comodità, e che, senza esercitare cariche nè impieghi bassi e popolari, sono stati stimati gli uni e gli altri nell'idea del pubblico per uomini onorati e da bene.